

PRESS RELEASE

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2011 AND CONDENSED INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 30 JUNE 2012

ADDITIONAL INFORMATION PURSUANT TO ARTICLE 154-TER, PARAGRAPH 7 OF LEGISLATIVE DECREE NO. 58/98

BOLOGNA, 27 December 2012 - With reference to the consolidated financial statements as of 31 December 2011 of Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (hereinafter, the "Company" or "Unipol"), approved by the Board of Directors on 15 March 2012, and to the Company's condensed interim consolidated financial statements as of 30 June 2012 approved by the Board of Directors on 9 August 2012, please be informed that CONSOB (hereinafter, also, "Supervisory Authority"), with ruling no. 18429 of 21 December 2012, at the conclusion of its investigative work, required the publication of additional information pursuant to Article 154-ter, paragraph 7, of Legislative Decree No. 58/98.

In compliance with the provisions of CONSOB in this regard, we hereby provide the public with the information requested, firstly pointing out that, in order to allow a full and fair disclosure, given the specific nature of the issues highlighted by the Supervisory Authority, the full version of the aforementioned ruling (hereinafter, the "CONSOB Ruling") is attached to this press release (Annex 1).

...

The comments of CONSOB pertain to recognition and measurement - in the consolidated financial statements as of 31 December 2011 and in the condensed interim consolidated financial statements as of 30 June 2012 - of certain investments in debt securities, referred to as "structured", held by the Company or by consolidated companies, in particular:

- 1) recognition and possible separation of credit and interest rate derivatives embedded in the above securities, given that according to the Supervisory Authority, unlike what carried out by the Company in cases where
 - i) physical delivery of the reference obligation is not required, the credit derivative should be accounted for in the category Fair Value Through Profit and Loss ("FVTPL") separately from the host contract;



- ii) clauses are included for which payment of the coupon of credit linked notes subscribed by Unipol ceases upon the occurrence of a credit event intervening on reference entities other than the issuer of the same credit linked notes (or than the issuer of the collateral in the event of a Special Purpose Vehicle ("SPV")), the same must be accounted for separately in the category FVTPL because they are not closely related to the host instrument:
- iii) there are securities that have an indexing of the CMS curve without cap, the interest rate derivative should be accounted for separately from the host debt instrument as not related to the same;
- 2) classification of securities connoted by the presence of conditions for early redemption at a fair value potentially lower than the cost of subscription, for "tax event" clauses, thus other than credit impairment. According to the Supervisory Authority, unlike what carried out by Unipol, the inclusion of such clauses would result in the impossibility to classify these securities in the category Loans and Receivables ("L&R"), because they do not comply with the definition provided by IAS 39, § 9, and the resulting need to classify the same in the category Available for Sale ("AFS");
- 3) impairment test conducted on equity instruments. In this regard, the Supervisory Authority considers that, for a structured security having a hybrid nature, classified by the Company in the category AFS, the same does not have the characteristics of a debt security, but rather of an equity instrument. Since it is an equity instrument and given the performance of the stock market, such security should have been subjected to impairment test to be recorded in the income statement:
- 4) consolidation of assets (the so-called "silo" or "internal sectors") underlying the issue of debt securities by SPV, for which the Company holds more than 50% of such issues.

*** ***

The Supervisory Authority considers, therefore, that:

 the Company's consolidated financial statements as of 31 December 2011 do not comply with IAS 1 (Presentation of Financial Statements), IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement) and IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statements), interpretation of SIC-12 (Consolidation of Special Purpose Entities (vehicle companies));



 the condensed interim consolidated financial statements as of 30 June 2012 do not comply with IAS 34 (Interim Financial Reporting), IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement) and IAS 27 (Consolidated and Separate Financial Statements), interpretation of SIC-12 (Consolidation of Special Purpose Entities (vehicle companies)).

...

While we understand the complexity of the interpretation of international accounting standards, which in themselves have a general nature and scope, Unipol does not agree with the interpretations of such principles as adopted by the Supervisory Authority in the CONSOB Ruling, as the accounting methods used by the Company are, in the opinion of the same, in line with the practice usually adopted by companies operating in the financial sector. As evidence of this, it should be noted that compliance with international accounting standards of the accounting methods adopted by Unipol is supported by:

- three major audit firms, namely: Reconta Ernst&Young S.p.A. (which recently issued a separate opinion on the accounting method applied by the Company), KPMG S.p.A. (which certified the consolidated financial statements and the condensed interim consolidated financial statements until the end of 2011 included) and Price Waterhouse & Coopers S.p.A. (which certified the condensed interim consolidated financial statements as of 30 June 2012);
- two of the greatest experts in the field, i.e. Prof. Enrico Laghi (Professor of Business Administration at University of Rome "La Sapienza") and Prof. Michele Rutigliano (Professor of Economics of Financial Intermediaries at University of Verona and SDA Bocconi University of Milan).

In any case, as notified to the Supervisory Authority during the investigation, Unipol will - on a prudent basis and starting from the next consolidated financial statements – alter its accounting methods as indicated by CONSOB for those securities that, even after intervening contract addenda, cannot, by their nature, be classified as L&R in a sufficiently clear manner.

Please find attached to this press release (Annex 2) the *pro-forma* consolidated balance sheet and income statement as of 31 December 2011 and the *pro-forma* consolidated balance sheet and income statement as of 30 June 2012 (and, for completeness, the *pro-forma* consolidated balance sheet and income statement as of 30 September 2012) showing the effects of accounting in accordance with the rules, as interpreted by CONSOB, regarding financial instruments classified as L&R with credit derivatives,



interest rate derivatives and with the so-called tax event clauses, which have not undergone contract amendments (in this respect it is noted that, in order to further support the classification of the above securities in the category L&R, Unipol has, for the vast majority of the same, in agreement with market counterparties and without costs or burdens of any kind, supplemented the relevant contractual provisions).

In this regard, it is noted that:

- as regards the impairment test on the equity instrument, its *pro-forma* accounting was not carried out as the same was disposed of and the loss on such sale was accounted for in the income statement in the month of September 2012; therefore, its economic and financial effects had already been reported in the Interim Consolidated Financial Report as of 30 September 2012 approved by the Board of Directors on 14 November 2012 and made public on the same date;
- the consolidation of the so-called "silos" for which Unipol holds a majority share of the issue was not performed as the accounting effects of a possible consolidation would not be different from those of the accounting method applied.

Such *pro-forma* statements show:

- as of 31 December 2011, a decrease in equity of €49.2m and a decrease in consolidated profit (loss) of €28.2m;
- as of 30 June 2012, a decrease in equity of €45.2m and an increase in consolidated profit (loss) of €6.1m;
- as of 30 September 2012, a decrease in equity of €11.4m and an increase in consolidated profit (loss) of €31.8m.

Finally, please find attached to this press release (Annex 3) the list of securities classified as L&R and undergoing the contract amendments mentioned previously, with an indication of their book value and fair value as of 31 December 2011, as of 30 June, and 30 September 2012.

*** ***

With reference to the quantitative calculations underlying the definition of exchange ratios between shares of the companies Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin HP S.p.A. and Milano Assicurazioni S.p.A. and the shares of the acquiring company Fondiaria-Sai S.p.A., approved by the respective Boards of Directors on 20 December 2012 within the



project to integrate the Unipol Group and the Fondiaria-Sai Group, it should be noted that the adoption of the accounting methods set forth by the Supervisory Authority in the CONSOB Ruling would not have had any impact on such calculations.

***...**

In conclusion, as may be necessary, it is emphasized that the remarks made by the Supervisory Authority exclusively pertain to the consolidated financial statements and have no impact on the statutory financial statements of Unipol and of its subsidiary Unipol Assicurazioni S.p.A..

...

This press release should be read jointly with the consolidated financial statements as of 31 December 2011 and the condensed interim consolidated financial statements as of 30 June 2012 of Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., already available on the Company's website (www.unipol.it) in the section "Investor Relations - Financial Reports."

...

Maurizio Castellina, the Manager in charge of financial reporting of Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., hereby declares, pursuant to Article 154-bis, second paragraph, of the (Italian) Consolidated Finance Law, that the accounting information contained in this Press Release, different from the pro-forma data, corresponds to documentary evidence, accounting books and records.

Unipol Financial Group S.p.A. www.unipol.it

Contacts

Institutional and Media Relations Stefano Genovese Unipol Gruppo Finanziario Tel +39 06 47771207/335 5889763 stefano.genovese@unipol.it press@unipol.it

Carla Chiari
Unipol Gruppo Finanziario
Tel +39 02 51815021/338 7207314
carla.chiari@pol. it

Investor Relations

Adriano Donati Unipol Gruppo Finanziario Tel +39 051 5077933 investor.relations@unipol.it



Barabino & Partners

Massimiliano Parboni m.parboni@barabino.it Tel +39 06 6792929/335 8304078 Giovanni Vantaggi g.vantaggi@barabino.it Tel +39 02 72023535/328 8317379 Affeguito 1



LI COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Accertamento della non conformità del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 e del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 della Società unipol gruppo finanziario S.P.A. e richiesta di pubblicazione di informazioni supplementari, ai sensi dell'art. 154-*ter*, comma 7 del D. Lgs. n. 58/98

VISTO l'art. 154-ter del D. Lgs. n. 58/98;

VIST 1'art. 114, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98;

VISTO il D. Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, che disciplina l'adozione dei principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

CONSIDERATO che Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. è un emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine;

CONSIDERATO, altresi, che in data 15 marzo 2012 Unipol ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 ai sensi dell'art. 154-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 9 agosto 2012 Unipol ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012 ai sensi dell'art. 154-ter, comma 2 del D. Lgs. n.

considerato che dall'esame della citata documentazione nonché dagli ulteriori elementi forniti: (i) dalla Società con note dell'8 giugno, del 19 luglio, del 3 agosto, del 1° ottobre, del 3 ottobre, del 10 ottobre e del 15 ottobre 2012; (ii) dalla società di revisione note del 4 luglio e 3 agosto 2012; (iii) dalla società di revisione Pricewaterhouse Coopers note del 10 settembre e 15 ottobre 2012;

è emerso quanto di seguito descritto.

1. FATTI E CIRCOSTANZE EMERSE DALL'ISTRUTTORIA

In data 15 marzo 2012 Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di seguito anche "Unipol" o la "Società") ha approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.

Tale do umento è corredato dalla relazione emessa in data 4 aprile 2012 dal partner responsabile dei lavori di revisione, della società KPMG S.p.A., con la quale lo stesso ha dichiarato che il bilancio consolidato della Unipol al 31 dicembre 2011: (i) è conforme agli International Financial Reporting Standards adottati dall'Unione Europea,

To file

A

nonché ai provvedimenti emanati in attuazione dell'art. 9 del D.Lgs. n. 38/2005; (ii) è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, il risultato economico ed i flussi di cassa del Gruppo Unipol per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

In data 9 agosto 2012 Unipol ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2012.

Tale documento è corredato dalla relazione emessa in data 29 agosto 2012 dal partner responsabile dei lavori di revisione, della società PricewaterhouseCoopers S.p.A., con la quale lo stesso ha dichiarato che il bilancio consolidato semestrale abbreviato della Unipol al 30 giugno 2012 è conforme al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

L'attività di vigilanza ha evidenziato, tuttavia, alcune criticità in ordine alle modalità di rilevazione e valutazione di alcuni investimenti in titoli di debito detenuti dalla Società o da società consolidate, tra i quali quelli definiti dalla stessa titoli "strutturati". Ci si riferisce in particolare:

- 1) alla rilevazione ed eventuale separazione di derivati di credito e di tasso incorporati nei suddetti titoli (di seguito paragrafo "Scorporo di derivati impliciti");
- 2) alla classificazione di titoli connotati dalla presenza di condizioni di rimborso anticipato al fair value potenzialmente inferiore al costo di sottoscrizione, per clausole "tax event", quindi, diverse dal deterioramento del credito (di seguito paragrafo "Classificazione di titoli con clausole di rimborso anticipato a fair value per clausole tax event");
- 3) all'impairment test condotto sugli strumenti rappresentativi di capitale (di seguito paragrafo "Impairment test su strumenti rappresentativi di capitale");
- al consolidamento di determinati patrimoni sottostanti ad emissioni di Special Purpose Vehicle ("SPV") di titoli inclusi tra gli investimenti in questione (di seguito paragrafo "Consolidamento di patrimoni (c.d. "silo" o "comparti interni") costituiti da veicoli (SPV)").

2. PROFILI DI NON CONFORMITÀ

I fatti e le circostanze emerse nel corso dell'attività istruttoria rilevano ipotesi di non conformità del bilancio consolidato 2011 e del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 ai principi contabili internazionali di riferimento.

Di seguito si riportano le criticità riscontrate.

2.1 SCORPORO DI DERIVATI IMPLICITI

Toff

4

La Consob ha chiesto alla Società la modalità di contabilizzazione adottata per gli strumenti finanziari che presentano clausole cosiddette "credit linked" (cosiddetti "credit linked").

Si tratta in particolare di titoli, sottoscritti da Unipol, il cui rimborso del capitale e/o pagamento delle cedole è condizionato ad eventi di credito (cosiddetti "credit event") in cui potrebbero incorrere specifiche entità ("reference entity"), diverse dal soggetto emittente i medesimi titoli.

Il verificarsi di tali eventi determina, a seconda dei casi, il mancato pagamento delle cedole o il rimborso anticipato del capitale al fair value ad Unipol, secondo modalità alternative di regolamento, tra cui regolamento in contanti ("cash settlement"), o consegna fisica ("physical settlement" o "physical delivery") di titoli ("reference obligation") emessi dalla reference entity.

La Società ha rappresentato che, in taluni titoli oggetto di richiesta, la «clausola derivativa di credito è stata qualificata come un contratto di garanzia finanziaria, in quanto per effetto della clausola di physical delivery della reference note in caso di default della reference entity, Unipol è obbligata a tenere indenne la controparte da eventuali perdite che clausola credit linked in questione non soddisfa la definizione di derivato [...] e quindi non deve essere scorporata [...] né necessariamente valutata a fair value [...]».

La Società ha, altresì, specificato che «la garanzia finanziaria non è stata oggetto di rilevazione separata, in quanto si è ritenuto che la contabilizzazione aggregata del titolo e della garanzia in questione fornisse una rappresentazione contabile sostanzialmente equivalente a quella che si sarebbe ottenuta tramite la rilevazione separata della componente di garanzia finanziaria, tenuto conto del trattamento contabile previsto per i contratti di garanzia finanziaria.».

Nei casi in cui non è presente la clausola di physical delivery la Società ha riferito che «il rischio connesso alla componente derivativa di credito è strettamente correlato al rischio di credito principale dello strumento finanziario e l'incidenza di tale componente derivativa di credito sul valore dello strumento è marginale.».

A supporto di tale impostazione la Società ha trasmesso copia di un parere redatto da un consulente in merito alla "conformità ai principi contabili internazionali IAS/IFRS delle modalità di contabilizzazione di titoli di debito dalla medesima posseduti e denominati credit linked notes".

Dalle verifiche svolte è emerso che in alcuni dei titoli esaminati erano inclusi derivati incorporati che sulla base dei principi contabili internazionali avrebbero dovuto essere scorporati e cortabilizzati separatamente nella categoria "Fair value trough Profit and Loss" (FVTPL). Lo IAS 39, § 11 e le Application Guidance ("AG") prevedono infatti che "Un derivato incorporato deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato come un rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati alle caratteristiche economiche e i economiche e ai rischi del contratto primario (vedere Appendice A paragrafi AG30 e AG33); definizione di derivato; e (c) lo strumento ibrido (combinato) non è valutato al fair value

40 Af

A

(valore equo) con le variazioni del fair value (valore equo) rilevate nel conto economico (ossia un derivato che sia incorporato in una attività o passività finanziaria al fair value (valore equo) rilevato a conto economico non è separabile)";

In altre circostanze, è stata rilevata la mancanza di stretta correlazione tra titolo obbligazionario ospitante e relativo strumento derivato incorporato ed, in particolare, in alcuni titoli sono inclusi derivati di credito che non appaiono interamente correlati all'emittente, al "collateral" di alla "reference entity". Altri titoli presentano un derivato incorporato di tasso con caratteristiche tali da poter raddoppiare il rendimento iniziale dello strumento e risultare in un tasso di rendimento almeno doppio del rendimento di mercato e, quindi, non correlato di debito.

La Società, pur in presenza delle condizioni sopra illustrate, non ha proceduto alla separazione del derivato incorporato, secondo quanto esemplificato nell'AG 30 e nell'AG 33 dello IAS 39. § 11 e, pertanto, la contabilizzazione adottata dalla stessa per tali titoli non risulta conforme al predetto IAS e richiamate AG.

Nelle casistiche eccepite la Società avrebbe dovuto scorporare il derivato al a data di acquisizione del titolo ("inception date") o di riclassifica, ovvero qualora di difficile quantificazione l'intero strumento avrebbe dovuto essere classificato a FVTPL, ai sensi dello IAS 39, § 12, secondo cui "Se un'entità è obbligata [...] a scindere un derivato incorporato dal suo contratto primario ma non è in grado di valutare distintamente il incorporato all'acquisizione o a una data di bilancio successiva, deve designare l'intero contratto ibrido (combinato) al fair value (valore equo) rilevato a conto economico".

2.2 CLASSIFICAZIONE DI TITOLI CON CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAIR VALUE PER CLAUSOLE "TAX EVENT"

Con riferimento ai titoli obbligazionari, strutturati e non, classificati al 30 giugno 2012 nel portafoglio "Loans & Receivables" (L&R) connotati da clausole di rimborso anticipato ("early termination"), la Consob ha chiesto alla Società il dettaglio analitico di tali titoli con evidenza delle considerazioni specifiche clausole, del valore contabile e del fair value, nonché le considerazioni svolte in merito alla conformità della classificazione adottata al principio contabile IAS 39, § 9 lettera c) per ciascuna categoria di clausole di early termination.

La Società ha inviato l'elenco analitico dei titoli obbligazionari detenuti al 30 giugno 2012 connotati da clausole di early termination.

Di questi una parte presenta una clausola di early termination in caso di variazione della fiscalità del paese di origine dell'emittente ("tax event"), nella maggior parte dei casi con rimborso anticipato a fair value.

Al riguardo, la Società ha dichiarato «che tale circostanza rappresenta un evento considerato rentoto», come confermato dagli unici due casi verificatisi e che, comunque, «è sempre prevista la possibilità di sostituire la giurisdizione del paese di origine, trasferendola in un paese in cui la fiscalità ha caratteristiche simili alla fiscalità del paese di origine prima dell'eventuale variazione che dovesse intervenire.».

Inoltre, ha rappresentato che «nelle condizioni contrattualmente sottoscritte, è espressamente previsto che le banche emittenti o arranger degli SPV debbano mettere in atto

90/H

ogni ragionevole sforzo (reasonable efforts o reasonable endeavours) per individuare le opportune soluzioni che ripristinino l'efficienza fiscale dell'operazione; solamente nel caso in cui ciò non fosse possibile si procederà all'estinzione anticipata.».

La Società ha, altresì, informato la Consob che, nei due casi sopra citati, si è giunti agevolmente al cambio della giurisdizione dell'SPV. Per tali motivazioni, ha riferito di classificazione dei titoli in questione nella categoria L&R.

A maggiore chiarimento delle motivazioni addotte, la Società ha richiamato uno specifico parere rilasciato dal già citato consulente in merito alla contabilizzazione di titoli strutturati emessi da SPV ed ha, altresì, fornito un parere legale richiesto ad uno Studio Legale sulla consistenza dei rimedi previsti nella contrattualistica a mitigazione degli effetti derivanti da tax event.

Lo Studio Legale, ha ritenuto che, dall'esame delle clausole di tax event analizzate, effettuato avuto riguardo ai contenuti, alla prassi contrattuale ed alla giurisprudenza di common law: «i) tali clausole sono conformi agli standard predisposti nella contrattualistica internazionale; ii) il fatto che la risoluzione anticipata, quale conseguenza di tax event, sia condizionata ad una modifica peggiorativa della normativa fiscale unita al mancato di tutti gli "sforzi ragionevoli", riduce fortemente le possibilità concrete del verificarsi della risoluzione e di conseguenza della necessità di rimborso anticipato dei titoli; endeavours", sono molteplici e identificabili di volta in volta [...]. Alla luce di quanto precede, appare, altresì, ragionevole che il rischio di dover procedere alla liquidazione del evitare la risoluzione anticipata non siano in concreto esperibili.».

Dalla documentazione acquisita è emerso, pertanto, che, per alcuni titoli classificati dalla Società nella categoria L&R, sono previste clausole di rimborso anticipato, per eventi esogeni alla volontà della Società e diversi dal deterioramento del credito, nei casi in esame per eventi di natura fiscale, che comporterebbero la potenziale realizzazione in via anticipata di un valore diverso dal costo di sottoscrizione pari al fair value del titolo al momento del rimborso;

Tale ipotesi comporterebbe l'impossibilità di classificare tali titoli nella categoria L&R in quanto non rispondenti alla definizione fornita dallo IAS 39, § 9, il quale espressamente prevede che i "finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate con pagamenti fissi o determinabili che non sono quotati in un mercato attivo ad eccezione di: [...] (c) quelli per cui il possessore può non recuperare sostanzialmente tutto l'investimento iniziale, non a causa del deterioramento del credito, che devono essere classificati come disponibili per la vendita" ("Available for sale" o "AFS");

Ancorché la Società abbia rappresentato che il rischio di potenziale realizzazione in via anticipata di un valore inferiore al costo di sottoscrizione (il fair value del titolo al momento del rimborso) sia alquanto remoto e che, in aggiunta, la Società si stia adoperando al fine di modificare tali clausole per rafforzare i vincoli e formalizzame le prassi operative attualmente applicate, la classificazione adottata non appare conforme a quanto prescritto dallo IAS 39, § 9 nella definizione della classe L&R, in quanto lo IAS

Sp ff

A

39 non permette alcuna considerazione in ordine alla probabilità di avveramento di tali clausole ma, semplicemente, richiede che le stesse non siano presenti nei contratti.

Pertanto, la Consob ritiene che gli investimenti in questione debbano essere riclassificati nella categoria AFS.

2.3 L' MPAIRMENT TEST SU STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

La Consob ha chiesto alla Società informazioni in merito alle verifiche svolte ai fini dell'impairment test sugli strumenti finanziari strutturati al 31.12.2011.

Al riguardo, la Società ha rappresentato che «le verifiche di impairment sono [state] effettuate in conformità alle previsioni dello IAS 39, paragrafi 58 e seguenti, e della impairment policy adottata dal Gruppo Unipol e descritta nelle Note informative integrative adottati.».

Consolidato 2011 di Unipol Gruppo Finanziario, sezione 2. Principi contabili

La Scietà ha, altresi, segnalato che «trattandosi nella fattispecie di titoli di debito e non di strumenti rappresentativi di capitale, non si rende applicabile il disposto del paragrafo obiettiva di riduzione di valore una diminuzione significativa o prolungata di fair value al di sotto del relativo costo. [...]».

In generale, dalla documentazione acquisita, è risultato che non sono state rilevate evidenze di impairment a seguito delle verifiche condotte al 31.12.2011 ai fini dell'impairment test degli strumenti finanziari strutturati.

Dagli accertamenti condotti, è risultato, invece, che la Società detiene, tra i titoli strutturati al 31.12.2011 ed al 30.06.2012, un titolo, classificato nella categoria "AFS", che di capitale.

Trattandosi di titolo di capitale, ai fini dell'impairment test del titolo, oltre allo IAS 39,§ 59, seguito dalla Società per l'impairment test sui titoli di debito e, quindi, anche per il specifico la policy di impairment adottata dalla Società per gli strumenti rappresentativi di capitale classificati nella categoria AFS.

Nelle Note informative integrative del Bilancio Consolidato 2011, con riferimento agli strumenti rappresentativi di capitale classificati come AFS, viene riportato che «Il Gruppo [...] A fine esercizio 2011 [...] ha ritenuto appropriato rideterminare, elevandola dal 20% al 50%, la soglia di significatività della riduzione di valore da assumere quale elemento oggettivo di impairment per i titoli di capitale classificati nella categoria AFS. Pertanto con decorrenza 31/12/2011 la verifica di impairment, nel caso di titoli di capitale, viene effettuata selezionando tutti i titoli per i quali si è verificata almeno una delle seguenti condizioni: a) il prezzo di mercato è risultato sempre inferiore al valore di iscrizione iniziale negli ultimi 36

90 of

A

mesi; b) la diminuzione di valore alla data di riferimento è risultata superiore al 50% del valore di iscrizione iniziale. Per i suddetti titoli si ritiene confermata l'evidenza di riduzione di valore e la complessiva variazione di fair value è rilevata a conto economico con della riserva di utili o perdite su attività disponibili per la vendita relativa a tali

Il titolo in questione, alla data del 30 giugno 2012, presentava un differenziale negativo tra fair value e costo di acquisto superiore alla soglia del 50%, ritenuta dalla Società quale dirimente per l'identificazione della presenza di impairment da registrare a conto economico. Detta soglia risultava superata già al 31 dicembre 2011.

Nella casistica sopra individuata, valida anche per altri titoli strutturati detenuti dalla Società ove non risultino titoli di debito, bensì di capitale, le modalità di esecuzione dell'impairment test appaiono non conformi al principio contabile IAS 39, § 61.

2.4 CONSOLIDAMENTO DI PATRIMONI (C.D. "SILO" O "COMPARTI INTERNI") COSTITUITI

In relazione ad emissioni di SPV sottoscritte in misura maggiore del 50% dalla Società, la Consob ha richiesto alla stessa, nonché alle società di revisione, le verifiche operate ai fini di un eventuale consolidamento.

La Società ha riferito che «in assenza di altre circostanze, la mera sottoscrizione di notes emesse da un SPV in misura superiore al 50% delle emissioni non sia sufficiente a configurare una relazione di controllo, non consentendo nello specifico di governare il processo gestionale dell'SPV e non essendo in alcun modo finalizzata ad ottenere benefici diversi da quelli strettamente dipendenti dallo strumento finanziario sottoscritto.».

Ha evidenziato, altresì, «che essa detiene le notes emesse dal veicolo e solo di esse può disporre in piena autonomia e non ha alcun potere di disporre degli strumenti finanziari detenuti dall'SPV.».

Per quanto sopra esposto, la Società ha rappresentato che «gli investimenti in notes emesse da SPV vengono contabilizzati sulla base dello IAS 39, con gli stessi criteri applicati per gli investimenti in titoli obbligazionari, strutturati e non, avendo in particolare riguardo alla presenza di derivati incorporati e alle valutazioni inerenti l'eventuale scorporo.»

Nelle Note informative integrative del bilancio semestrale consolidato al 30 giugno 2012, si legge die nei casi in cui «attraverso i comparti interni all'SPV che segregano i rischi e benefici delle unissioni, tali rischi e benefici sono in maggioranza trasferiti al Gruppo sostituire i titoli di debito emessi dall'SPV e sottoscritti dal Gruppo con un'attività finanziaria. In finanziaria replica identicamente il profilo finanziario delle notes cancellate per effetto del consolidamento dei comparti avrebbe, sul piano sostanziale, e dunque ai fini di cancellate per effetto del consolidamento del comparto stesso; dal che discende che, nel caso





CONSOR

di consolidamento di comparti nei quali i rischi/benefici dell'attività siano integralmente di competenza del Gruppo Unipol, non vi sarebbero effetti sostanziali sulla rappresentazione contabile dell'operazione, a sostanziale conferma della circostanza che, in effetti, le società veicolo sono strumenti tecnici per realizzare un'operazione di investimento in attività finanziarie aventi caratteristiche nella sostanza equivalenti a quelle delle notes emesse dal veicolo stesso e segregate nel comparto.».

In seguito alla pubblicazione della semestrale, la Consob ha avanzato ulteriori richieste alla Società sul tema del consolidamento dei comparti interni degli SPV.

La Società ha risposto che «non è stata apportata alcuna modifica del trattamento contabile adottato relativamente alla contabilizzazione dei comparti interni degli SPV, in quanto gli stessi non hanno subito alcun consolidamento. Pertanto, la contabilizzazione degli SPV è proseguita in piena continuità con quanto effettuato negli esercizi precedenti.».

A supporto del criterio di contabilizzazione applicato, la Società ha, inoltre, allegato alla risposta il già citato parere rilasciato dal consulente sulla contabilizzazione di titoli stato altresì ritenuto conforme a corretti principi contabili da parte sia dell'attuale società legale dei conti (KPMG) incaricata della certificazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2011.».

È stato, altresì, rilevato che, nel predetto parere relativo alla contabilizzazione di titoli strutturati emessi da SPV, il consulente, con riferimento ai comparti interni degli SPV (cosiddetti "silo"), ha rappresentato che «[...] i "silo" detenuti dagli SPV, ovverosia i comparti dove sono segregati asset e notes emesse dall'SPV e relative agli specifici asset collocati nel silo, debbano essere consolidati ricorrendo le condizioni previste dal SIC 12.».

Nel medesimo parere il consulente ha concluso che « [...] non essendo appropriata [...] una visione disgiunta delle attività del "silo" nel consolidato di Unipol in quanto, così facendo, si rappresenterebbero rapporti diretti tra Unipol e le relative controparti [...] che sottintenderebbero un controllo disgiunto di Unipol su tali assets ed avendo [...] solo diritti inscindibile a favore di UGF, l'effetto del ragionamento seguito ai fini della rappresentazione e valutazione delle notes conduce a risultanze equivalenti, nella sostanza, a quelle derivanti emesse dai veicoli considerando i relativi derivati, ove presenti, incorporati nelle stesse [...]».

Dalla documentazione acquisita, tra cui il citato parere rilasciato dal consulente coinvolto dalla Società sul tema, si constata, pertanto, in proposito che il consolidamento dei "silo" è ritenuto necessario. In particolare, il consulente coinvolto conclude per il consolidamento dei "silo" ricorrendo le condizioni previste dal SIC-12.

Ai sensi dello IAS 27 e nel rispetto dell'interpretazione SIC-12, indipendentemente dagli effetti sostanziali che discenderebbero dal consolidamento, la Consob ritiene sussistano le condizioni perché la Società debba consolidare i "silo" nel proprio bilancio, in quanto i rischi/benefici dei patrimoni in questione sono integralmente di competenza del Gruppo per effetto della sottoscrizione integrale dell'emissione.





21/12/2012

CONSOB

Inoltre, in merito alle modalità di consolidamento, la Società dovrà tener conto delle specifiche caratteristiche, nonché dei rischi e benefici, degli strumenti finanziari e dei correlati contratti che saranno oggetto di consolidamento.

Infine, la Società dovrà valutare attentamente la neutralità sostanziale del consolidamento rispetto all'attuale classificazione dei titoli in portafoglio, alla luce anche del fatto che gli errori di classificazione sollevati in precedenza e conseguenti correzioni derivanti dalla riclassifica dei titoli a fair value restano fermi anche a seguito del consolidamento.

VISTO che le sopra citate ipotesi di non conformità sono state rappresentate alla Società con nota del 30 ottobre 2012, con la quale la stessa veniva invitata a fornire le proprie

VISTA la nota del 14 novembre 2012 con la quale la Società ha presentato le proprie osservazioni in merito ai fatti oggetto di contestazione, affermando, quanto segue:

1. SCORPORO DI DERIVATI IMPLICITI

✓ sulle ¢.d. credit linked notes ("CLN"),

- "[...] confermiamo quanto già indicato nelle precedenti comunicazioni relative a tali titoli e nello specifico quanto indicato nella comunicazione del 19 luglio 2012 [...]", secondo cui "[...] la clausola derivativa di credito è stata qualificata come un contratto di garanzia finanziaria in quanto, per effetto della clausola di physical delivery della reference note in caso di default della reference entity, Unipol è obbligata a tenere indenne la controparte da eventuali perdite che quest'ultima potrebbe subire in conseguenza del default della reference entity. Pertanto la clausola credit linked in questione non soddisfa la definizione di derivato ...e quindi non deve essere scorporata";
- "Va tuttavia ricordato che la previsione contrattuale di physical delivery [...] della reference note costituisce un elemento significativo ma non necessario ai fini della qualificazione delle clausole di tipo credit linked come garanzia finanziaria ("FGC"), potendosi produrre effetti sostanzialmente analoghi anche con previsioni contrattuali formalmente diverse. Infatti, [...] la circostanza che le clausole CL prevedano la 'physical delivery' della 'reference obligation' (e dunque il possesso della stessa da parte dell'entità che riceve la protezione) alla data in cui si verifica un evento di default, rappresenta un elemento che, nella valutazione complessiva della natura di una clausola contrattuale, ai fini della qualificazione della stessa come FGC o DI [derivato incorporato] ai sensi dello IAS 39, presenta un certo significato atteso che consente di riferire direttamente il contratto di garanzia finanziaria a un 'debt instrument' e a una 'reference obligation' e di precisare l'entità della perdita sopportata dall'emittente la protezione e la copertura della perdita apprestata all'holder della protezione in modo ragionevolmente obiettivo. Analogo significato presenta anche la circostanza che la controparte contrattuale abbia manifestato, su richiesta di UGF, la disponibilità a precisare contrattualmente





P.012

che, in sostituzione o in alternativa alle specifiche di 'cash settlement' previste in caso di ricorrenza di un 'credit event', debba (o possa) darsi corso alla 'physical delivery' della 'reference obligation'. E' questa, infatti, una indiretta conferma della circostanza che le concrete modalità di definizione dei contratti via 'cash settlement ' pattuite in ipotesi accadimento di un 'credit event ' sono, nella sostanza, nel caso in esame, equivalenti a quelle che si hanno nei casi in cui sia stata formalizzata contrattualmente la 'physical delivery' della 'reference obligation'.";

"Al riguardo si informa che, in data successiva al 3 agosto u.s. (data di una precedente comunicazione, concernente tra l'altro gli argomenti qui in questione, inoltrata a codesta Autorità da parte della scrivente Società), Unipol ha richiesto ed ottenuto da [...] [due] banche arranger di includere, nei documenti contrattuali delle emissioni credit linked di tutti gli SPV denominati [...] specificati nell'allegato A a detta comunicazione, una precisazione contrattuale in base alla quale in caso di credit event si dia corso alla physical delivery della reference obligation in sostituzione del cash settlement. Tale precisazione contrattuale è stata realizzata senza alcun onere a carico di Unipol, fornendo quindi la dimostrazione che tali contratti rientrano, al di là di ogni ragionevole dubbio, tra quelli che hanno lo scopo di "...risarcire il possessore (arranger) di una perdita subita a seguito dell'inadempienza di un determinato debitore nell'effettuare un pagamento dovuto alla scadenza prevista.... ";

"D'altro canto lo IAS 39, par. 9, fornisce una definizione di garanzia finanziaria [...], che - sotto il profilo sostanziale - non è in contrasto con l'impegno assunto dal sottoscrittore delle CLN, anche in assenza di physical delivery. In effetti, i "pagamenti prestabiliti" possono configurarsi come prestabiliti sotto il profilo delle norme contrattuali che definiscono il criterio di computo per quantificare il risarcimento a favore del beneficiario della garanzia; l'inadempienza del debitore (reference entity) nell'effettuare il pagamento dovuto alla scadenza prevista è diretta conseguenza del credit event.":

fin conclusione, la soluzione contabile adottata dalla Società per la ilevazione e la valutazione delle CLN può essere considerata il riflesso di una scelta nell'ambito di regole relativamente "aperte" rispetto ad una operatività la inquadrarsi nell'ambito degli specifici obiettivi di investimento e di assunzione di rischi della Società, non trascurando i presumibili obiettivi ell'emittente, essenzialmente interessato ad ottenere una "garanzia nanziaria", implicita o esplicita che sia.";

Per quanto riguarda i titoli che eventualmente presenteranno ancora a fine esercizio clausole credit linked senza physical delivery della reference obligation, nell'ambito della redazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2012, pur mantenendo la convinzione che non si debba provvedere allo scorporo per le motivazioni dianzi riportate, la Società è disposta a qualificare in via prudenziale tali clausole come se fossero un derivato implicito di credito ricorrendone le condizioni, ad effettuarne lo scorporo, per la sola componente non correlata, con riferimento alla inception date. Infatti, in





applicazione dei paragrafi 12 e 13 dello IAS 39, la Società non si trova nella situazione di non essere "...in grado di valutare distintamente il derivato incorporato all'acquisizione o a una data di bilancio successiva...".

✓ sui derivati di tasso,

- "Assumendo [...], come ipotesi, [...] alcuni casi di titoli che presentano un'indicizzazione alla curva CMS senza previsione di cap, si precisa che la Società, ai fini dell'analisi dei derivati impliciti da scorporare, ha considerato l'indicizzazione alla curva CMS analoga all'indicizzazione a qualsiasi altro tasso variabile di mercato, quale potrebbe essere per esempio l'Euribor, che costituisce un parametro di riferimento le cui variazioni nel tempo non devono essere tenute in considerazione ai fini della verifica sulla correlazione del derivato implicito.";
- "Inoltre, indipendentemente da quanto dianzi considerato, si evidenzia che l'eventualità che l'indicizzazione del rendimento ad un determinato punto della curva CMS possa raddoppiare il rendimento iniziale dello strumento ospite [...], in assenza di effetto leva, è ritenuta alquanto remota. La Società ritiene, pertanto, che la rappresentazione contabile adottata sia conforme a quanto previsto dal paragrafo AG 33 a) dello IAS 39 [...] in quanto, ai fini della valutazione in oggetto, non devono essere considerati gli scenari molto rari, anomali ed il cui verificarsi sia estremamente improbabile [...].";
- "Si precisa infine che, qualora dovesse risultare confermata la carenza di adeguata correlazione tra strumento derivato e strumento ospite, la Società provvederà a scorporare i derivati impliciti con riferimento alla inception date, ritenendo anche in questo caso applicabile quanto indicato in precedenza con riferimento ai derivati di credito.";

2. <u>CLASSIFICAZIONE DI TITOLI CON CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAIR VALUE PER</u> <u>CLAUSOLE TAX EVENT</u>

- " [...] si è dell'opinione, come peraltro già richiamato in precedenti comunicazioni, che la clausola di rimborso anticipato a fair value per ragioni fiscali ("tax event") sia una clausola ricorrente, in quanto inserita in diversi regolamenti o terms and conditions relativi ad emissioni obbligazionarie effettuate da entità che all'origine hanno residenza fiscale in paesi diversi dall'Italia.";
- "[...] In particolare, si ritiene utile evidenziare che il meccanismo di rimborso anticipato [...] può essere attivato solamente dopo che siano stati esperiti tutti gli "sforzi ragionevoli" ("reasonable endeavours") per individuare rimedi alternativi tali da evitare che la modifica peggiorativa della normativa fiscale interferisca sui flussi contrattuali. Detto meccanismo riduce in maniera molto rilevante i casi in cui tale clausola può trovare una reale applicazione, non configurandosi come una semplice opzione di rimborso anticipato esercitabile incondizionatamente dall'emittente al modificarsi della normativa fiscale applicabile.";

70/

X

P.014

- √ "A riprova di quanto sopra riportato, si ricorda di nuovo che gli unici due casi (su oftre 100 cast di obbligazioni detenute con tax event previsto nel term sheet) in cui s è avuta una modifica sostanziale della normativa fiscale, che ha attivato il tax event in capo all'emittente, sono stati agevolmente superati attraverso l'applicazione dei "reasonable endeavours" [...]. In altre parole, la pur limitata esperienza storica conferma che la clausola non porta al rimborso anticipato dello strumento finanziario a fair value. Ne consegue che, nella sostanza, l'esercizio dell'opzione di tax event da parte dell'emittente è non solo remota ma anche irrilevante rispetto alla classificazione e valutazione dello strumento finanziario non producendo, di fatto, effetti su di esso.";
- "Conseguentemente, sulla base di quanto esposto, si è ritenuto che le clausole in oggetto - in quanto passibili di produrre effetti che potrebbero generare rimborsi anticipati dello strumento finanziario a fair value con riferimento a circostanze il cul verificarsi è quantomeno remoto - non andassero tenute in considerazione al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 11 dello IAS 39.";
- "Al fine di supportare ulteriormente tale interpretazione, basata sull'effettiva sostanza della tipologia di transazione in oggetto, si informa codesta Autorità che si sta provvedendo ad integrare la relativa documentazione contrattuale con l'obiettivo di formalizzare in maniera più esplicita ed articolata il processo da seguire nel caso si verifichi un tax event; nell'ambito del predetto processo è previsto inoltre che, nel caso in cui non si riesca cambiare la giurisdizione della società veicolo, il sottoscrittore, nel nostro caso Unipol o società consolidata che detenga tali titoli, si farà carico della maggiore imposizione fiscale; pertanto la possibilità di ottenere il rimborso a fair value della nota rimane un'opzione sotto il controllo del sottoscrittore e quindi, nel caso di specie, di Unipol. Tale processo sarà vincolante tra le parti, con la conseguenza che la presenza di clausole siffatte dia ulteriore supporto alla classificazione di tali titoli nella categoria Loans&Receivables.";
- ✓ "Al riguardo [...]l'integrazione della suddetta clausola [è stata] già sottos critta da [1] [...] principale emittente dei titoli aventi tali caratteristiche (41% del valore di bilancio dei titoli della specie) [...]";
- "[...] è convinzione di Unipol che la presenza di tale clausola non sia ostativa alla classificazione dei titoli nella categoria L&R. La scrivente Società è comunque disposta a riclassificare prudenzialmente nella categoria AFS i titoli per i quali eventualmente a fine esercizio 2012 non sia stato possibile ottenere la più precisa formulazione contrattuale precedentemente esposta.";

3. L'IMPAIRMENT TEST SU STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

✓ "[...] in relazione al titolo [...] va osservato che esso rappresenta uno strumento ibrido [...]in quanto incorpora anche elementi di natura obbligazionaria, ancorché subordinata, riscontrabili nel pagamento di una cedola trimestrale e nella prelazione rispetto a strumenti propriamente azionari nell'evento di insolvenza.";





- ✓ "Unipol nel mese di settembre 2012 ha provveduto alla vendita di detto titolo mediante transazioni sul mercato secondario, che hanno determinato la contabilizzazione di minusvalenze nel conto economico consolidato [...]";
- "Qualora la Società avesse qualificato fin dall'origine il titolo come equity, applicando quindi la policy di impairment tempo per tempo adottata, il titolo avrebbe presentato una svalutazione cumulata al 31 dicembre 2010 [...] e al 31 dicembre 2011 [...] con effetto sul conto economico 2011 [...].";
- ✓ "Al riguardo, si segnala infine che, nel caso in cui in futuro si detenessero titoli aventi caratteristiche analoghe a quelle del titolo in esame, la Società considererà gli stessi quali strumenti di capitale e non più strumenti di debito.";
 - 4. <u>CONSOLIDAMENTO DI PATRIMONI (C.D. "SILO" O "COMPARTI INTERNI") COSTITUITI</u>

 <u>DA VEICOLI (SPV)</u>
- "[...]richiamando [...] le considerazioni espresse nella Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2012, si conferma la valutazione di sostanziale irrilevanza in termini quantitativi degli impatti dell'eventuale consolidamento dei silo in questione sullo stato patrimoniale consolidato e sul conto economico consolidato di Unipol.";
- "In conclusione, la metodologia di contabilizzazione di tali titoli così come rappresentata nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 e nel bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 della Unipol non ha prodotto effetti difformi a quelli che si sarebbero ottenuti mediante il consolidamento dei silo.";
- "Va incltre considerato che né lo IAS 27, né il SIC 12 contengono espliciti riferimenti alla fattispecie in oggetto e più in generale alla definizione di silo, che viceversa è in base all'iter di omologazione ancora in corso è prevista per il 1° genna io 2014. che essa viene spesso denominata silo. [...] si evidenzia che l'IFRS precisa che un ancorché in taluni casi considerato nella pratica, non era esplicitamente contenuto l'investitore dovrà valutare anche se è esposto ai rendimenti variabili del silo, medesimo e se può usare il suo potere sul silo per indirizzare l'ammoniare dei rendimenti.";
- [...]sulla base dell'attuale formulazione del principio IFRS 10, si ritiene che i silo nei quali la Unipol ha finora investito non possano essere definiti sotto il controllo della Società e che gli stessi non debbano comunque essere consolidati in seguito all'entrata in vigore dell'IFRS 10.";
- "A ciò aggiungasi che da un punto di vista meramente operativo, l'ipotetico consolidamento dei silo sarebbe non privo di criticità per la mancanza di bilanci trimestrali delle SPV in cui sono collocati i silo stessi, con la conseguenza che i potrebbero essere consolidati esclusivamente su base annuale, sempre che l'emittente e/o arranger dei veicoli produca, in tempi utili alla redazione del bilancio





consolidato della Società, il rendiconto dei silo. Il che, peraltro, rappresenta una indiretta conferma di come la Società non controlli le SPV, ma esclusivamente goda dei benefici e sopporti i rischi del "patrimonio segregato" gestito da un SPV che non è sotto il proprio controllo.";

"Tali conclusioni confermano, ulteriormente, da una parte, come le SPV non abbiano, nella generalità del casi, le caratteristiche, al sensi dello LAS 27, per dovere essere consolidate; dall'altra parte, che i silo, stanti le caratteristiche delle complesse relazioni contrattuali tra SPV, arranger, Unipol ed altre eventuali controparti, ove consolidati, non determinerebbero, nella sostanza, effetti sul bilancio di Unipol atteso che gli effetti dei rapporti arranger/SPV non andrebbero eliminati non essendo oggetto di consolidamento gli SPV. Il che, in altri termini, significa che le notes che la Società iscrive in bilancio producono flussi di cassa esattamente identici a quelli che produrrebbero le attività che, in ipotesi di consolidamento dei silo andrebbero a dovere essere ipoteticamente iscritte.";

CONSIDERATO che l'esame delle controdeduzioni della Società non consente di ritenere totalmente superati gli errori riscontrati, sulla base di quanto di seguito riportato:

1. SCORPORO DI DERIVATI IMPLICITI

Notes con derivati di credito (c.d. "credit linked notes").

Con riferimento alle credit linked notes, la Società con la risposta del 14 novembre ha sostanzialmente confermato quanto già comunicato alla Consob precedentemente all'invio della nota del 30 ottobre 2012.

In particolare, per le credit linked notes in cui sia stata formalizzata contrattualmente la cosiddetta physical delivery, la Società ha confermato che "la clausola derivativa di credito è stata qualificata come un contratto di garanzia finanziaria in quanto, per effetto della clausola di physical delivery della reference note in caso di default della reference entity, Unipol è obbligata a tenere indenne la controparte da eventuali perdite che quest'ultima potrebbe subire in conseguenza del default della reference entity. Pertanto la clausola credit linked in questione non soddisfa la definizione di derivato ...e quindi non deve essere scorporata".

Per le credit linked notes che non prevedono in caso di credit event della reference entity, la physical delivery della reference obligation (e dunque il possesso della stessa da parte dell'entità che riceve la protezione), bensì prevedono un regolamento in contanti ("cash settlement"), la Società ha rappresentato che "[...] anche la circostanza che la controparte contrattuale abbia manifestato, su richiesta di UGF, la disponibilità a precisare contrattualmente che, in sostituzione o in alternativa alle specifiche di 'cash settlement' previste in caso di ricorrenza di un 'credit event', debba (o possa) darsi corso alla 'physical delivery' della 'reference obligation' [...] [è] una indiretta conferma della circostanza che le accadimento di un 'credit event' sono, nella sostanza, nel caso in esame, equivalenti a quelle che si hanno nei casi in cui sia stata formalizzata contrattualmente la 'physical delivery' della 'reference obligation'."



A

Sulla base di quanto sopra riportato, la Società non ha ritenuto di dover procedere alla rilevazione separata della clausola derivativa di credito presente nelle credit linked notes sottoscritte dalla stessa.

Al r guardo, nei casi in cui non sia prevista la consegna fisica della reference obligation, la Consob conferma, come eccepito nella nota del 30 ottobre 2012, che è presente un derivato di credito da contabilizzare nella categoria FVTPL in maniera separata rispetto al contratto pri mario, secondo quanto esemplificato nell'AG 30 (h) dello IAS 39, § 10-13 che primario di prevede espressamente che i "Derivati su crediti che sono incorporati in uno strumento debito e che permettono a una delle parti (il "beneficiario") di trasferire il (il "garante") non sono strettamente correlati allo strumento primario di debito. Tali derivati riferimento senza possederla direttamente."

Pertanto, in tali circostanze la clausola derivativa di credito non è strettamente correlata allo strumento primario di debito e va contabilizzata separatamente a FVTPL, secondo quanto previsto dallo IAS 39, § 10-13 ed AG 30 (h).

Analogamente, secondo quanto esemplificato nell'AG 30 (h), nei casi in cui sono presenti claus ple per le quali il pagamento dei coupon delle credit linked notes sottoscritte da Unipol cessi al verificarsi di credit event intervenuti su reference entities diverse dal soggetto emittente delle medesime credit linked notes (o dall'emittente del collateral in caso di SPV), contabilizzate separatamente a FVTPL.

Il trattamento contabile adottato dalla Società non è, pertanto, conforme alle disposizioni dello IAS 39.

Ciò premesso la Consob prende atto delle modifiche contrattuali apportate dalla Società nel settembre 2012 ad alcuni dei contratti in esame ed in particolare alla sostituzione del cash settlement con la physical delivery, nonché a quanto comunicato con la nota del 14 novembre 2012.

In particolare nella citata nota è indicato che: "Per quanto riguarda i titoli che eventualmente presenteranno ancora a fine esercizio clausole credit linked senza physical delivery della reference obligation, nell'ambito della redazione del bilancio consolidato al 31 per le motivazioni dianzi riportate, la Società è disposta a qualificare in via prudenziale tali effettuarne lo scorporo, per la sola componente non correlata, con riferimento alla inception date. Infatti, in applicazione dei paragrafi 12 e 13 dello IAS 39, la Società non si trova nella all'acquisizione di una data di bilancio successiva..."

Quanto sopra, resta fermo che il titolo che sarà oggetto di physical delivery debba, comunque, avere un profilo di rischio di credito strettamente correlato al profilo di rischio di credito della note.

90 ff

0

Notes con derivati di tasso

Con referimento ai derivati di tasso, la Società ha rappresentato che in caso di titoli che presentato un'indicizzazione alla curva CMS senza previsione di cap "l'eventualità che il rendimento ad un determinato punto della curva CMS possa raddoppiare iniziale dello strumento ospite [...], in assenza di effetto leva, è ritenuta conforme a quanto previsto dal paragrafo AG 33 a) dello IAS 39 [...] in quanto, ai fini della verificarsi sia estremamente improbabile [...]."

Sulla base di quanto sopra riportato, la Società non ha ritenuto, nei casi in esame, di dover procedere alla contabilizzazione separata del derivato di tasso rispetto allo strumento primario di debito.

Al riguardo, la Consob conferma quanto comunicato nella nota del 30 ottobre, ossia che il trattamento contabile adottato dalla Società per tali fattispecie, non è conforme allo IAS 39, poiché il derivato non è correlato allo strumento ospite e, pertanto, va scorporato.

Ciò, in quanto il CMS è un tasso di indicizzazione riferito ad un periodo di durata, in alcuni casi notevolmente, superiore rispetto alla scadenza cedolare che di norma è semestrale

2. CLASSIFICAZIONE DI TITOLI CON CLAUSOLE DI RIMBORSO ANTICIPATO A FAIR VALUE PER

Anche su tale tema, in merito all'ipotesi di non conformità allo IAS 39 sollevata dalla Consob con la lettera del 30 ottobre, Unipol con la nota del 14 novembre 2012 ha confermato quanto già comunicato in precedenza all'invio della predetta nota del 30 ottobre 2012.

In particulare che, "[...] gli unici due casi (su oltre 100 casi di obbligazioni detenute con tax event previsto nel term sheet) in cui si è avuta una modifica sostanziale della superati attraverso l'applicazione dei "reasonable endeavours" [...]. In altre parole, la pur strumento finanziario a fair value. Ne consegue che, nella sostanza, l'esercizio dell'opzione di classificazione e valutazione dello strumento finanziario non producendo, di fatto, effetti su di oggetto - in quanto passibili di produrre effetti che potrebbero generare rimborsi anticipati quantomeno remoto - non andassero tenute in considerazione al fine di verificare il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 11 dello IAS 39.";





CONSOR

Al riguardo, non emergono elementi aggiuntivi tali da ritenere confutata l'ipotesi di non conformità della classificazione adottata dalla Società, in quanto si conferma che lo IAS probabilità di avveramento di tali clausole ma, semplicemente, richiede che le stesse non siano presenti nei contratti.

Pertanto, si ritiene che il comportamento tenuto dalla Società sia non conforme alle prescrizioni dello IAS 39 e che gli investimenti in questione debbano essere riclassificati nella categoria AFS, ai sensi dello IAS 39, § 9.

Ciò premesso la Consob prende atto che la Società ha provveduto ad integrare la clausola tax event su alcuni contratti che rappresentano circa il 41% del valore di bilancio dei titoli della specie, precisando contrattualmente che "nel caso in cui non si riesca cambiare la giurisdizione della società veicolo, il sottoscrittore, nel nostro caso Unipol o società consolidata che detenga tali titoli, si farà carico della maggiore imposizione fiscale; pertanto la possibilità di ottenere il rimborso a fair value della nota rimane un'opzione sotto il controllo del sottoscrittore e quindi, nel caso di specie, di Unipol. Tale processo sarà vincolante tra le parti, con la conseguenza che la presenza di clausole siffatte dia ulteriore supporto alla classificazione di tali titoli nella categoria Loans&Receivables."

La Società, ha, inoltre, rappresentato che "[..] è comunque disposta a riclassificare prudenzialmente nella categoria AFS i titoli per i quali eventualmente a fine esercizio 2012 esposta.".

3. IMPAIRMENT TEST SU STRUMENTI RAPPRESENTATIVI DI CAPITALE

In relazione a quanto eccepito dalla Consob nella nota del 30 ottobre sull'impairment test, Unipol nella risposta del 14 novembre ha rappresentato che il titolo preso a riferimento è titolo di debito ma come equity, applicando quindi la policy di impairment tempo per tempo adottata per i titoli equity, avrebbe dovuto svalutare il titolo, come ipotizzato dalla Consob al 31.12.2011, ed

Il comportamento adottato dalla Società è, pertanto, non conforme a quanto previsto dal principio contabile IAS 39, § 61.

Al riguardo la Consob prende atto di quanto da ultimo dichiarato dalla Società, ossia che Unipol, nel mese di settembre 2012, ha provveduto alla vendita di detto titolo mediante transazioni sul mercato secondario, con una contabilizzazione di minusvalenze nel conto economico consolidato nonché, nel caso in cui in futuro detenesse titoli aventi caratteristiche analoghe a quelle del titolo in esame, la Società considererà gli stessi quali strumenti di capitale e non più strumenti di debito.

4. <u>CONSOLIDAMENTO DI PATRIMONI (C.D., "SILO" O "COMPARTI INTERNI") COSTITUITI</u> <u>DA VEICOLI (SPV)</u>

Anche su tale punto, Unipol con la nota del 14 novembre 2012 ha confermato quanto già comunicato in precedenza all'invio della nota Consob del 30 ottobre 2012.





La Società ha, inoltre, evidenziato che "[...] né lo IAS 27, né il SIC 12 contengono espliciti riferimenti alla fattispecie in oggetto e più in generale alla definizione di silo, che vigore in base all'iter di omologazione ancora in corso è prevista per il 1° gennaio 2014. [...] Unipol ha finora investito non possano essere definiti sotto il controllo della Società e che gli 10."

Al riguardo, la Consob sottolinea che, con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2011 ed al 30.06.2012, ritiene applicabili i soli principi contabili internazionali adottati con Regolamento dell'Unione Europea. Non possono, quindi, essere presi in considerazione i richiami all'IFRS 10.

Pertanto, alla fattispecie in esame la Consob ritiene applicabile solo l'interpretazione SIC 12, che, in assenza di specifiche indicazioni dello IAS 27, fornisce indicazioni nel determinare in quali circostanze debbano essere consolidate società a destinazione specifica ("SDS").

In part colare, l'interpretazione prevede, tra l'altro, che un'entità controlla una SDS e conseguentemente dovrebbe consolidare la SDS nella circostanza in cui "in concreto, l'entità a ottenere la maggioranza dei benefici della SDS e, perciò, può essere esposta ai rischi inerenti alle attività della SDS".

Nella fattispecie in esame, i "silo" si ritengono assimilabili a SDS, in quanto patrimoni costituiti con destinazione specificatamente rivolta a garantire tramite "collateral" – ossia attività specifiche - il rimborso delle notes sottoscritte da Unipol, oltre che per il tramite di contratti derivati a corrispondere il flusso cedolare periodico previsto sulle medesime notes.

Ne consegue che, ove Unipol ha sottoscritto interamente o la maggioranza delle notes garantite dal collateral costitutivo dell'attivo del silo, Unipol sopporta interamente o la maggioranza dei rischi e gode interamente o della maggioranza dei benefici inerenti alle attività del silo.

La Società, pertanto, non ha correttamente indicato nel bilancio 2011 e nella relazione semestrale che tali silo avrebbero dovuto essere consolidati.

Il comportamento adottato non è conforme al SIC 12 ed allo IAS 27.

Quanto alla neutralità sostanziale del consolidamento prospettata dalla Società rispetto all'attuale classificazione dei titoli in portafoglio, la Consob conferma, come già rilevato nella nota del 30 ottobre, che la Società dovrà tener conto delle specifiche caratteristiche, nonché dei rischi e benefici, degli strumenti finanziari e dei correlati contratti che saranno oggetto di consolidamento, alla luce anche del fatto che quanto in precedenza affermato, in merito allo scorporo di derivati impliciti non correlati ed alla riclassifica da L&R ad AFS dei titoli con clausole di rimborso anticipato a fair value per tax event, resta fermo anche a seguito del consolidamento.

Pf

RITENUTO, pertanto, conclusivamente, che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. non è conforme ai seguenti principi contabili

- Principio Contabile IAS 1 "Presentazione del bilancio"
- Principio Contabile IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione"
- Principio Contabile IAS 27 "Bilancio Consolidato e Separato", Interpretazione SIC-12 "Consolidamento-Società a destinazione specifica (società veicolo)";

RITENUTO, pertanto, conclusivamente, che, altresì, il bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. non è conforme ai seguenti principi contabili internazionali:

- Principio Contabile IAS 34 "Bilanci intermedi";
- Principio Contabile IAS 39 "Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione";
- Principio Contabile IAS 27 "Bilancio Consolidato e Separato", Interpretazione SIQ 12 "Consolidamento-Società a destinazione specifica (società veicolo)";

RITENUTO, alla luce di quanto sopra indicato, che le omissioni e/o gli errori riscontrati siano da considerarsi "rilevanti" ai sensi dello IAS 1, paragrafo 7;

RITENUTO, pertanto, conclusivamente, che il bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 ed il bilancio consolidato semestrale abbreviato di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione;

RITENUTO che sussiste l'esigenza che il mercato disponga di informazioni di natura contabile non viziate dalle difformità sopra riscontrate;

RITENUTO che, per ripristinare la correttezza delle informazioni rese al mercato, sia necessario che Unipol fornisca informazioni supplementari ai sensi dell'art. 154-ter, comma

RITENUTO che, stante la rilevanza delle poste contabili interessate dalla correzione degli errori riscontrati, sia necessario fornire, in un'apposita situazione economicopatrimoniale consolidata pro-forma corredata dei dati comparativi, l'illustrazione degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto del bilancio consolidato 201 e del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012, per i quali è stata fornita un'informativa errata;

CONSIDERATA la necessità che la dichiarazione di non conformità del bilancio consolidato 2011 e del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 alle regole che ne disciplinano la redazione e le informazioni supplementari individuate con la presente delibera siano richiamate nella rendicontazione contabile al 31 dicembre 2012;

DELIBERA

E' accertata la non conformità del bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 e del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 alle norme che ne disciplinano la redazione, nei termini sopra evidenziati.

Al riguardo, si richiede di diffondere, senza indugio, secondo le modalità previste dalla Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche, un comunicato stampa che renda noto l'accertamento effettuato dalla Consob nella presente sede e riporti, altresi, i seguenti elementi di informazione:

- le carenze e criticità rilevate dalla Consob in ordine alla correttezza contabile dei bilanci di cui sopra;

- i principi contabili internazionali applicabili e le violazioni riscontrate al riguardo;

- l'illustrazione, in un'apposita situazione economico-patrimoniale consolidata proforma - corredata dei dati comparativi - degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell'esercizio 2011 e del primo semestre 2012, per il quali è stata fornita un'informativa errata;

- l'indicazione dei titoli oggetto di variazioni contrattuali fornendo la descrizione delle predette variazioni nonché il valore di carico ed il fair value alle date del 31 dicembre 2011 e del 30 giugno 2012;

- l'indicazione degli eventuali effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulle determinazioni quantitative sottostanti la definizione dei rapporti di cambio tra le azioni delle società Unipol Assicurazioni S.p.A., Premafin HdP S.p.A. e Milano Assicurazioni S.p.A. e le azioni della incorporante Fondiaria Sai S.p.A., approvati dai rispettivi consigli di amministrazione in data 20 dicembre 2012, nell'ambito al progetto di integrazione tra il Gruppo Unipol e il Gruppo Fondiaria Sai.

I citati comunicati stampa dovranno essere messi a disposizione del pubblico congiuntamente al bilancio consolidato al 31 dicembre 2011 ed al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012, già approvati rispettivamente in data 15 marzo 2012 e 9 agosto 2012

La dichiarazione di non conformità e le informazioni supplementari sopra richiamate dovranno, inoltre, essere fornite congiuntamente al bilancio consolidato 2012 nonché agli altri documenti rivolti al mercato nei quali venga riportata la rendicontazione contabile relativa al bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2011 e al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A..

FO #

La presente delibera sarà comunicata a Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. con lettera raccomandata, anticipata via fax, e sarà pubblicata nel sito Internet della Consob (www.consob.it) nonché nel bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione. Tribunale

Roma, \$1 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Ufficio di Segreleria della Commissione

è conforme all'ariginale esistente presso questo istituto

Roma 2.1 1110. 23 questo istituto

> Dott.ssa Cristiana Ladelci Funzionario

123560106

Situazione Patrimoniale-Finanziaria Consolidata - Attività

Valori in Milioni di Euro

39.570,9	-6,8	39.577,8	TOTALE ATTIVITÀ	
239,7		239,7	DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI	
278,2		278,2	.5 Altre attività	6.5
27,3		27,3	Attività fiscali correnti	6.4
1.255,7	25,7	1.230,0	3.3 Attività fiscali differite	6.3
18,8		18,8	Costi di acquisizione differiti	6.2
0,0		0,0	Attività non correnti o di un gruppo in dismissione possedute per la vendita	6.1
1.580,0	25,7	1.554,3	ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO	0
883,0		883,0	5.3 Altri crediti	5.3
57,9		57,9	Crediti derivanti da operazioni di nassicurazione	5.2
820,6		820,6	5.1 Crediti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	5.1
1.761,5		1.761,5	CREDITI DIVERSI	Ch
3.919,6	19,3	3.900,3	4.6 Attività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	4.6
12.134,6	149,5	11.985,1	Attività finanziarie disponibili per la vendita	4.5
15.048,9	-201,4	15.250,3	4.4 Finanziamenti e crediti	4.4
1.689,0		1.689,0	1.3 Investimenti posseduti sino alla scadenza	4.3
42,3		42,3	Partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	4.2
314,2		314,2	4.1 Investimenti immobiliari	4.1
33.148,6	-32,6	33.181,1	INVESTIMENTI	4
396,0		396,0	RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI	ယ
58,2		58,2	2.2 Altre attività materiali	2.2
746,0		746,0	2.1 Immobili	2.1
804,1		804,1	ATTIVITÀ MATERIALI	~
118,5		118,5	1.2 Altre attività immateriali	1.2
1.522,5		1.522,5	1.1 Avviamento	<u>:</u>
1.641,0		1.641,0	ATTIVITÀ IMMATERIALI	_
31/12/2011 pro-forma	rettifiche pro-forma	Bilancio 31/12/2011		
				i

81.608,8	-9,7	81.618,5	40.690,9	-9,5	\$0.700,5
1.065,6		1.065,6	178,0		178,0
497,9		497,9	350,4		350,4
306,5		306,5	37,0		37,0
2.090,0	6,0	2.084,0	1.113,2	23,6	1.089,6
45,1		45,1	17,7		17,7
134,9		134,9	5,2		5,2
3.074,4	6,0	3.068,4	1.523,4	23,6	1.499,8
1.586,9		1.586,9	905,8		905,8
121,1		121,1	50,7		50,7
1.519,6		1.519,6	582,8		582,8
3.227,5		3.227,5	1.539,4		1.539,4
10.908,0	27,1	10.880,8	3.960,7	21,8	3.938,9
34.665,6	190,3	34.475,3	13.287,8	178,5	13.109,3
18.185,3	-233,1	18.418,5	14.560,7	-233,5	14.794,2
3.085,3		3.085,3	2.387,1		2.387,1
161,8		161,8	49,8		49,8
2.818,9		2.818,9	305,6		305,6
69.824,9	-15,7	69.840,6	34.551,7	-33,1	34.584,9
1.232,6		1.232,6	432,6		432,6
117,9		117,9	54,4		54,4
1.104,0		1.104,0	774,7		774,7
1.221,9		1.221,9	829,1		829,1
151,0		151,0	113,8		113,8
1.810,9		1.810,9	1.522,9		1.522,9
1.961,9		1.961,9	1.636,7		1.636,7
pro-forma	pro-forma	30/9/2012	pro-forma	pro-forma	0/6/2012
30/9/2012	rettifiche	Trimestrale	30/6/2012	rettifiche	mestrale

Situazione Patrimoniale-Finanziaria consolidata - Patrimonio netto e passività Valori in Milioni di Euro

Г	90.010	10,0			
$\overline{}$	39 570 9	င်္ဘာ သ	39.577.8	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ	
1	585,4		585,4	6.4 Altre passività	6.4
_	28,6		28,6	6.3 Passività fiscali correnti	6.3
	339,2		339,2	6.2 Passività fiscali differite	6.2
i	0,0		0,0	6.1 Passività di un gruppo in dismissione posseduto per la vendita	6.1
_	953,2		953,2	ALTRI ELEMENTI DEL PASSIVO	0
	329,0		329,0	5.3 Altri debiti	5.3
_	43,2		43,2	5.2 Debiti derivanti da operazioni di nassicurazione	5.2
i	67,4		67,4	5.1 Debiti derivanti da operazioni di assicurazione diretta	5.1
	439,7		439,7	5 DEBITI	Ch
	11.370,5		11.370,5	4.2 Altre passività finanziarie	4.2
	1.500,6	42,4	1.458,2	4.1 Passività finanziarie a fair value rilevato a conto economico	4.1
	12.871,1	42,4	12.828,7	4 PASSIVITÀ FINANZIARIE	4
	22.039,3		22.039,3	3 RISERVE TECNICHE	ω
	112,5		112,5	2 ACCANTONAMENTI	2
	13,8	-0,6	14,5	1.2 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	_
-	-27,7	0,6	-28,3	1.2 Utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio	
	140,0	0	140,0	1.2 Capitale e riserve di terzi	_
	126,2	0,0	126,2	1.2 di pertinenza di terzi	1.2
	-136,0	-27,6	-108,4	1.1 Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo	
,	-18,6		-18,6	1.1 Altri utili o perdite rilevati direttamente nel patrimonio	
	-1.112,5	-21,7	-1.090,9	1.1 Utili o perdite su attività finanziarie disponibili per la vendita	
	0,0		0,0	1.1 Riserva per differenze di cambio nette	
	-0,2		-0,2	1.1 (Azioni proprie)	
	91,0		91,0	1.1. Riserve di utili e altre riserve patrimoniali	
	1.506,3		1.506,3	1.1 Riserve di capitale	
	0,0		0,0	1.1 Altri strumenti patrimoniali	
	2.699,1		2.699,1	1.1 Capitale	
	3.029,1	-49,2	3.078,3	1.1 di pertinenza del gruppo	===
	3.155,3	-49,2	3.204,5	1 PATRIMONIO NETTO	1
	31/12/2011 pro-forma	rettifiche pro-forma	Bilancio 31/12/2011		
					7

81.608,8	-9,7	81.618,5	40.690,9	-9,5	40.700,5	39.570,9
967,0	_	967,0	606,7		606,7	585,4
139,7		139,7	43,3		43,3	28,6
437,5		437,5	286,5		286,5	339,2
113,3		113,3	0,0		0,0	0,0
1.657,5		1.657,5	936,5		936,5	953,2
888,1		888,1	373,8		373,8	329,0
119,4		119,4	43,0		43,0	43,2
166,0		166,0	55,4		55,4	67,4
1.173,6		1.173,6	472,1		472,1	439,7
14.044,9		14.044,9	11.948,5		11.948,5	11.370,5
2.130,8	1,7	2.129,0	1.549,2	35,6	1.513,6	1.500,6
16.175,6	1,7	16.173,9	13.497,7	35,6	13.462,1	12.871,1
55.712,9		55.712,9	22.237,3		22.237,3	22.039,3
472,4		472,4	89,8		89,8	112,5
16,3	0,3	16,0	6,1	0,0	6,1	13, 8
279,4	0,3	279,1	-20,9	0,7	-21,6	-27,7
1.347,5	-0,6	1.348,1	154,4	-0,6	155,0	140,0
1.643,1	0,0	1.643,2	139,6	0,0	139,6	126,2
161,2	31,5	129,7	121,0	6,1	114,9	-136,0
-30,6		-30,6	-24,8		-24,8	-18,6
-570,9	-15,3	-555,6	-940,1	-23,7	-916,5	-1.112,5
0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
-0,1		-0,1	0,0		0,0	-0,2
124,1	-27,6	151,7	124,9	-27,6	152,5	91,0
1.724,8	0,0	1.724,8	1.338,0		1.338,0	1.506,3
0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
3.365,3		3.365,3	2.699,1		2.699,1	2.699,1
4.773,7	-11,4	4.785,1	3.318,0	-45,2	3.363,2	3.029,1
6.416,8	-11,4	6.428,3	3.457,6	-45,2	3.502,7	3.155,3
pro-forma	pro-forma	30/9/2012	pro-forma	pro-forma	30/06/2012	pro-forma
2250000		Tulmanadania	- [undéléinha	Comostralo	24/42/2044

Conto Economico consolidato
Valori in Milioni di Euro

_								
121,0	12	6,1	114,9	-136,0	-27,6	-108,4	di cui di pertinenza del gruppo	
127,1	1:	6,1	121,0	-122,1	-28,2	-93,9	UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO	
0,0			0,0	0,0		0,0	UTILE (PERDITA) DELLE ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE	4
127,1		6,1	121,0	-122,1	-28,2	-93,9	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO AL NETTO DELLE IMPOSTE	
-69,8		-3,2	-66,7	188,1	14,7	173,3	Imposte	3
196,9		9,2	187,6	-310,2	-42,9	-267,3	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	
3.806,0	3.8		3.806,0	10.711,1		10.711,1	TOTALE COSTI E ONERI	2
72,9			72,9	669,6		669,6	Altri costi	2.6
258,0	2:		258,0	501,7		501,7	Altre spese di amministrazione	2.5.3
7,6			7,6	16,6		16,6	. 2 Spese di gestione degli investimenti	2.5.2
429,2	4:		429,2	864,9		864,9	.1 Provvigioni e altre spese di acquisizione	2.5.1
694,8	6		694,8	1.383,2		1.383,2	Spese di gestione	2.5
72,1			72,1	270,1		270,1	.4 Perdite da valutazione	24.4
30,8			30,8	203,7		203,7	1.3 Perdite realizzate	2.4.3
7,9			7,9	12,1		12,1	1.2 Altri oneri	2.4.2
146,1	1.		146,1	276,5		276,5	.1 Interessi passivi	24.1
256,9	2		256,9	762,5		762,5	Oneri derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	2.4
0,1			0,1	24,2		24,2	Oneri derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	2.3
15,8			15,8	28,3		28,3	Commissioni passive	2.2
-58,5	J.		-58,5	48,5		-48,5	1.2 Quote a carico dei riassicuratori	2.1.2
2.823,9	2.8		2.823,9	7.891,8	23	7.891,8	Importi pagati e variazione delle riserve tecniche	21.1
2.765,5	2.7		2.765,5	7.843,3		7.843,3	Oneri netti relativi ai sinistri	2.1
4.002,8		9,2	3.993,6	10.400,9	-42,9	10.443,8	TOTALE RICAVI E PROVENTI	_
37,7			37,7	113,0		113,0	Altri ricavi	1.6
43,0			43,0	78,0		78,0	5.4 Utili da valutazione	1.5.4
95,4			95,4	184,1		184,1	5.3 Utili realizzati	1.5.3
53,4			53,4	110,6		110,6	5.2 Altri proventi	1.5.2
586,3	Çŋ		586,3	1.380,5		1.380,5		1.5.1
778,1			778,1	1.753,3		1.753,3	Proventi derivanti da altri strumenti finanziari e investimenti immobiliari	1.5
0,6			0,6	12,9		12,9	Proventi derivanti da partecipazioni in controllate, collegate e joint venture	1.4
31,1		9,2	21,9	-288,3	42,9	-245,3	Proventi e oneri derivanti da strumenti finanziari a fair value rilevato a conto economico	1.3
63,8			63,8	130,9		130,9	2 Commissioni attive	1.2
-79,8			-79,8	-157,3		-157,3	1.2 Premi ceduti in riassicurazione di competenza	1.1.2
3 171,4	3.1		3.171,4	8.836,4		8.836,4	1.1 Premi lordi di competenza	1.1.1
3.091,6	3.(3.091,6	8.679,1		8.679,1	1 Premi netti	=======================================
30/6/2012 Trimestrale pro-forma 30/9/2012		pro-forma	30/06/2012	pro-forma	pro-forma	31/12/2011		

3/3

0,0	6,1	6,1	L	6,1	-3,2	9,2																	9,2								9,2					-forma	Hincho I
6,1	121,0	127,1	0,0	127,1	-69,8	196,9	3.806,0	72,9	258,0	7,6	429,2	694,8	72,1	30,8	7,9	146,1	256,9	0,1	15,8	-58,5	2.823,9	2.765,5	4.002,8	37,7	43,0	95,4	53,4	586,3	778,1	0,6	31,1	63,8	-79,8	3.171,4	3.091,6		30/6/2012
	_	_	1			_	_	i	1	1	-	_	_	ı	<u> </u>			1					_														
16,0	129,7	145,6	-0,4	146,0	-119,0	265,0	8.985,7	245,4	484,0	19,4	879,9	1.383,3	146,4	75,9	27,3	244,6	494,1	11,4	24,4	-185,5	7.012,5	6.827,0	9.250,7	102,3	44,8	206,5	105,3	1.103,6	1.460,2	1,1	230,0	100,0	-199,7	7.556,8	7.357,1	30/9/2012	Trimestrale
0,3	31,5	31,8		31,8	-16,6	48,5																	48,5								48,5					pro-forma	reffifiche
16,3	161,2	177,5	-0,4	177,8	-135,7	313,5	8.985,7	245,4	484,0	19,4	879,9	1.383,3	146,4	75,9	27,3	244,6	494,1	11,4	24,4	-185,5	7.012,5	6.827,0	9.299,1	102,3	44,8	206,5	105,3	1.103,6	1.460,2	1,1	278,4	100,0	-199,7	7.556,8	7.357,1	pro-forma	7

TITOLI OGGETTO DI VARIAZIONI CONTRATTUALI

Allegato 3

Titoli caratterizzati da clausole CREDIT LINKED

466.620.425	395.403.211	464.347.584	357.565.673	459.901.980	340.086.984	L&R	Da Cash Delivery a Physical Delivery	7
Fair Value Val. Carico IAS	Fair Value	Fair Value Val. Carico IAS	Fair Value	Val. Carico IAS	Fair Value Val.	ļ		
/2012	30/09/2012	/2012	30/06/2012	/2011	31/12/2011	Cat IAS	Variazione contrattuale	Numero titoli

Titoli caratterizzati da clausole TAX EVENT

	1011 30/06/2012 Val. Carico IAS Fair Value Val. Carico IAS	
Carico IAS		Fair Value Val. Carico IAS
	Fair Value Val. Carico IAS	
	Val. Carico IAS	